

Risoluzione in Commissione 7-00079
presentata da
ANGELO ALESSANDRI
giovedì 20 novembre 2008, seduta n.090

La VIII Commissione,

premesso che:

il 1° gennaio 2009 entra in vigore la nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e dal decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

l'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento fondamentale ai fini dell'edificazione del territorio comunale in quanto, a monte del permesso di costruire, consente la realizzazione di interventi edificatori in zona di bene paesaggistico (vincolo);

attualmente, la normativa vigente prevede il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ente locale, entro 60 giorni, e il controllo successivo, nel termine di ulteriori 60 giorni, da parte della sovrintendenza, che può annullare l'autorizzazione rilasciata;

secondo la nuova disciplina, le competenze sull'autorizzazione paesaggistica tornano ad essere assegnate alla sovrintendenza, che esprime un parere vincolante su tutte le istruttorie, oltrepassando le decisioni dell'ente locale;

fino all'approvazione dei piani paesaggistici il parere vincolante della sovrintendenza è soggetto esclusivamente alle prescrizioni degli atti di imposizione dei vincoli, che spesso non contengono prescrizioni precise, e pertanto il parere della sovrintendenza, spesso, è basato su parametri discrezionali;

la nuova disciplina attua una nuova centralizzazione, riassegnando ad un organo statale materie precedentemente decentrate agli enti locali, introducendo un clamoroso ritorno al passato, al periodo anteriore perfino alla prima operazione di decentramento amministrativo operata nel 1977 con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

infatti, il decreto del Presidente della Repubblica 616/77 ha attuato il primo grande intervento di decentramento, modificando l'articolo 7, comma 2, della legge n. 1497 del 1939 e introducendo il sistema di autorizzazione a due fasi, nel quale alla regione o all'ente subdelegato spetta l'autorizzazione (prima fase) e alla sovrintendenza spetta solo il potere di annullare, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, l'autorizzazione rilasciata;

entro il 31 dicembre 2008, le Regioni dovranno verificare la sussistenza nei soggetti delegati (province, parchi, forme associative e di cooperazione fra enti locali, comuni) dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione differenziata tra attività di tutela paesaggistica e di esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, come stabiliti dall'articolo 146 comma 6 del codice;

il nuovo regime autorizzatorio provoca un allungamento dei tempi istruttori e comporta una serie di gravosi adempimenti a carico degli enti locali, che devono costituire nuove strutture tecniche e attribuire responsabilità istruttorie differenziate;

la situazione si presenta critica non solo per i piccolissimi comuni ma anche per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti nonché per un numero consistente di province che si trovano sprovviste di idonee strutture amministrative e organizzative; tali criticità spingono gli enti locali a rinunciare all'esercizio della delega paesaggistica;

qualora gli enti locali non fossero in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del codice, l'ipotesi di accentrare alle regioni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche contrasta con l'applicazione del principio di sussidiarietà, rassegnando alle regioni competenze paesaggistiche già attribuite agli enti locali;

appare opportuna una sostanziale modifica del testo dell'articolo 146 del codice, volta a definire una procedura autorizzativa che attribuisca ai diversi enti un distinto ruolo decisionale e di controllo e riduca contestualmente i tempi per il rilascio delle autorizzazioni, prevedendo fundamentalmente le seguenti due fasi:

- a) il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente locale;
- b) la possibilità di controllo/annullamento da parte delle soprintendenze;

nell'immediato, in attesa di una complessiva modifica del codice, si ritiene necessario disporre una proroga del termine dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, almeno sino al 31 dicembre 2009, termine questo ultimo previsto dall'articolo 156 del codice ai fini dell'adeguamento dei piani paesaggistici da parte delle regioni, anche tenuto conto dell'opportunità di uniformare i due termini, impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a differire nell'immediato, per un periodo di almeno un anno, l'entrata in vigore della nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in attesa di una complessiva modifica dell'articolo 146 medesimo diretta a restituire agli enti locali le competenze in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

(7-00079)

«Alessandri, Gidoni, Lanzarin, Bonino, Torazzi, Chiappori, Nicola Molteni, Volpi, Forcolin, Grimoldi, Montagnoli, Maccanti, Callegari, Goisis, Pini, Pirovano, Consiglio, Salvini, Guido Dussin, Dozzo, Fedriga, Follegot, Buonanno, Pastore, Rainieri, Dal Lago, Luciano Dussin, Munerato, Lussana, Rivolta, Negro, Crosio, Vanalli, Comaroli, Simonetti».